Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 ottobre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1013.

Concessione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Fra le categorie previste dall'art. 376 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in attività di servizio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 2. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° agosto 1947, n. 1014.

Contravvenzioni alle ordinanze del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Visto l'art. 1239 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

All'art. 7 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è aggiunto il seguente articolo che prende il numero di 7-*bis*:

« Nelle contravvenzioni alle ordinanze del presidente, per le quali la legge stabilisce la sola pena della ammenda, il contravventore potrà, all'atto della contestazione della contravvenzione, pagare nelle mani dell'agente della forza pubblica o dell'agente o funzionario del Consorzio, l'importo dell'oblazione nella misura che all'uopo il presidente determina nelle ordinanze in materia di polizia amministrativa e di disciplina.

Il presidente può stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo ad oblazione.

L'agente o funzionario che accerta la contravvenzione è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia vidimato dal presidente.

Dell'importo netto delle oblazioni, un quarto spetta agli speciali fondi per premi agli agenti statali e agli agenti e funzionari del Consorzio che accertarono la contravvenzione, da conferirsi rispettivamente secondo le norme vigenti o secondo norme da fissarsi con regolamento del Consorzio; dei rimanenti tre quarti una metà spetta allo Stato, e l'altra al Consorzio, perchè la devolva a fini di previdenza per i lavoratori portuali, per i loro orfani e per gli ex dipendenti del Consorzio.

Non più tardi del quinto giorno dalla riscossione, la parte dell'oblazione da conferirsi ai fondi per premi ai dipendenti statali e la parte spettante allo Stato, saranno versate all'Ufficio del registro con distinta a firma del presidente del Consorzio nella quale saranno indicate le generalità del contravventore, la ordinanza presidenziale cui si è contravvenuto, l'ammontare dell'oblazione e le generalità dell'agente o funzionario che ha accertato la contravvenzione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 183. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 1015.

Concessione della riabilitazione e della reintegrazione nel grado di generale di armata nella riserva alla memoria di Luigi Capello.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Alla memoria di Luigi Capello sono concesse la riabilitazione e la reintegrazione nel grado di generale d'armata nella riserva perduto a seguito di sentenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato in data 22 aprile 1927.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 181. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1016.

Aumento del limite fissato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 386, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali del lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 386;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il limite di L. 10.000 stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 386, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro è elevato a L. 50.000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 5. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. 1017.

Concessione di un contributo straordinario di L. 1.200.000 all'Istituto nazionale del dramma antico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concessa a favore dell'Istituto nazionale del dramma antico una sovvenzione in via eccezionale di L. 1.200.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-1948.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 186. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 febbraio 1947, n. 1018.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte, con sede in Bonito (Avellino).

N. 1018. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte, con sede in Bonito (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 marzo 1947, n. 1019.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella ad accettare una donazione.

N. 1019. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 8200 proveniente da un'oblazione del sig. Dario Frignani, da una sottoscrizione promossa fra insegnanti ed allievi e da un contributo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, allo scopo di istituire un premio annuale da intitolarsi ai nomi di « Vaglio Laurin Gian Carlo e Frignani Walter » e da assegnarsi ad un allievo dell'Istituto stesso di disagiate condizioni economiche che si sia distinto in manifestazioni sportive, non demeritando nello studio.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1020.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara ad acquistare una porzione di terreno.

N. 1020. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara viene autorizzata ad acquistare dai fratelli De Luca di Pescara una porzione di terreno della superficie di mq. 58,35, necessaria per costituire la zona di rispetto, prescritta dalla legge, nei confronti del terreno confinante giusta la deliberazione n. 284 del 14 dicembre 1946.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1021.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Salvatore, in Mercogliano (Avellino).

N. 1021. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Salvatore, in Mercogliano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1022.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino).

N. 1022. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 agosto 1947.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 1° e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386 e 249, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi scorta convoglio e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 14 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, foglio n. 248, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 18 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1943, registro n. 8, foglio n. 428, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 7 giugno, 3 e 12 ottobre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 giugno, 3 e 31 ottobre 1945, registri nn. 5, 7 e 8, fogli nn. 247, 355 e 274, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto, 13 settembre, 1° e 29 novembre 1946, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 agosto, 30 ottobre 1946 e 9 gennaio 1947, registri nn. 3, 5 e 1, fogli nn. 77, 367, 113 e 127, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1947, registro n. 5, foglio n. 243, concernente iscrizione temporanea nel ruolo, del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi ausiliarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 11 marzo e 18 aprile 1947, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 3 giugno e 28 maggio 1947, registro n. 10, fogli nn. 159 e 39, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20 e 23 giugno 1947, registro n. 11, fogli nn. 356 e 390, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

piroscafo « Lussino »: dalle ore 24 del 6 febbraio 1947;

motonave « Grado »: dalle ore 24 del 14 settembre 1943;

motopeschereccio « Sant'Andrea », di stazza lorda tonn. 26,38, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Marà Primo e Marà Andrea, con sede a Giulianova; dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

motopeschereccio « Sergio »: dalle ore 8 del 17 maggio 1947;

rimorchiatore « Enrica »: dalle ore 24 del 19 maggio 1943;

motopeschereccio « Fiera del Levante »: dalle ore 24 del 31 gennaio 1947;

motopeschereccio « Tranquillo »: dalle ore 18 del 25 giugno 1943;

motopeschereccio « S. Giovanni »: dalle ore 10 del 7 maggio 1946;

motopeschereccio « Ada »: dalle ore 12 del 22 aprile 1947;

motopeschereccio « Piccolo Sergio »: dalle ore 24 del 28 dicembre 1946;

motopeschereccio « Gaetano G. »: dalle ore 24 del 12 marzo 1947;

motopeschereccio « Bella Rosa »: dalle ore 24 del 7 gennaio 1947;

motopeschereccio « Maria Pia »: dalle ore 18 del 10 ottobre 1946;

motopeschereccio « Piero »: dalle ore 14 del 27 gennaio 1947;

motopeschereccio « Aldo 2° »: dalle ore 18 dell'11 ottobre 1946;

motopeschereccio « Delia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

motopeschereccio « San Pietro »: dalle ore 18 del 7 maggio 1947;

motopeschereccio « G. Marconi »: dalle ore 8 del 3 gennaio 1947;

motopeschereccio « Padre Leone »: dalle ore 18 del 3 ottobre 1946;

motopeschereccio « Nettuno »: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

motopeschereccio « Enzo Rosina »: dalle ore 18 del 15 novembre 1946;

motopeschereccio « Adele »: dalle ore 18 del 15 novembre 1946;

motopeschereccio « Aprilia »: dalle ore 18 del 15 novembre 1946;

motopeschereccio « Teresa Madre »: dalle ore 24 del 25 dicembre 1946;

motopeschereccio « Maria Madre »: dalle ore 18 del 3 novembre 1946;

motopeschereccio « Maristella »: dalle ore 18 del 15 novembre 1946;

motopeschereccio « Sparviero »: dalle ore 18 del 15 novembre 1946;

motopeschereccio « Carbonia »: dalle ore 18 del 3 dicembre 1946;

motopeschereccio « Alba Nuova »: dalle ore 8 del 16 dicembre 1946;

motopeschereccio « S. Benedetto »: dalle ore 18 del 23 dicembre 1946;

motopeschereccio « Truentum »: dalle ore 8 del 16 dicembre 1946;

motopeschereccio « Savoia 2° »: dalle ore 8 del 16 dicembre 1946;

motopeschereccio « Stella Polare »: dalle ore 24 del 25 marzo 1946;

motopeschereccio « Rondello »: dalle ore 18 del 3 novembre 1946;

motopeschereccio « Balilla »: dalle ore 18 del 3 novembre 1946;

motopeschereccio « Nuova Amedea »: dalle ore 18 del 3 novembre 1946;

motopeschereccio « Impero »: dalle ore 18 del 16 ottobre 1946;

motopeschereccio « Fiume »: dalle ore 18 del 16 ottobre 1946;

motopeschereccio « Pier Giorgio »: dalle ore 18 del 16 ottobre 1946;

motopeschereccio « S. Nicola »: dalle ore 18 del 16 ottobre 1946;

motopeschereccio « Giovanni delle Bande Nere »: dalle ore 18 del 3 gennaio 1947;

motopeschereccio « Sant'Antonio »: dalle ore 18 del 29 dicembre 1946;

motopeschereccio « Ernesto »: dalle ore 18 del 3 gennaio 1947;

motopeschereccio « Mareb »: dalle ore 18 del 3 dicembre 1946;

motopeschereccio « Nuova Maria »: dalle ore 18 del 21 dicembre 1946;

motopeschereccio « Giovanni Vincenzo Nicolina »: dalle ore 18 del 3 novembre 1946;

motopeschereccio « Angelina Madre »: dalle ore 0 del 27 febbraio 1944;

motopeschereccio « Maria »: dalle ore 8 del 16 dicembre 1946;

motobarca « Amabile »: dalle ore 12 del 3 novembre 1944;

motopeschereccio « Giuseppe Padre »: dalle ore 18 del 3 gennaio 1947;

motopeschereccio « Palma Annunziata Madre »: dalle ore 8 del 10 marzo 1947;

motopeschereccio: « Maria Antonietta »: dalle ore 8 del 3 aprile 1947;

motopeschereccio « Fratellanza »: dalle ore 8 del 3 aprile 1947;

motopeschereccio « Anna Maria »: dalle ore 8 del 1° aprile 1947;

motopeschereccio « Bersagliere »: dalle ore 18 del 3 febbraio 1947;

motopeschereccio « Stella Polare »: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

motopeschereccio « Dessiè »: dalle ore 18 del 3 dicembre 1946;

motopeschereccio « Stella Saturno »: dalle ore 18 del 3 febbraio 1947;

motopeschereccio « Nemesio »: dalle ore 18 del 3 dicembre 1946;

motopeschereccio « Adriano Antonio »: dalle ore 8 del 3 marzo 1947;

motopeschereccio « Alberto Massimo »: dalle ore 18 del 6 marzo 1947;

motopeschereccio « Ivana »: dalle ore 8 del 3 marzo 1947;

motopeschereccio « Benvenuto Duilio »: dalle ore 8 del 3 marzo 1947;

motopeschereccio « I due Piccoli Fratelli »: dalle ore 17 del 16 ottobre 1943;

motopeschereccio « Giuseppe Garibaldi »: dalle ore 18 del 20 aprile 1944;

motobilancella « Arturo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

motopeschereccio « Ermelinda »: dalle ore 0 del 20 gennaio 1944;

motoveliero « Maestrale »: dalle ore 8 del 17 dicembre 1945;

motobarca « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 9 maggio 1943;

bragozzo « Libero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

motopeschereccio « Fedeli Compagni »: dalle ore 18 del 15 ottobre 1943;

motopeschereccio « Nuovo S. Vito »: dalle ore 18 del 15 gennaio 1944;

rimorchiatore « Dada »: dalle ore 8 del 21 giugno 1946;

motobilancella « Salvatore »: dalle ore 12 del 22 novembre 1943;

motobarca « S. Michele »: dalle ore 0 del 1° novembre 1944;

motobarca « S. Pietro »: dalle ore 24 del 7 maggio 1943;

motoveliero « Giorgio »: dalle ore 24 del 16 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1947
Registro Marina mil. n. 16, foglio n. 47

(4042)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1947.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte e di alcune clausole particolari, presentate dalla Società anonima di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte in sostituzione di quelle attualmente in vigore e di alcune clausole particolari;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte in sostituzione di quelle attualmente in vigore e le seguenti clausole particolari presentate dalla Società anonima di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma:

a) clausola Beneficio operazioni alta chirurgia;

b) clausola relativa all'assicurazione, verso un sopraprernio annuo pari al 2 per mille del capitale garantito con la polizza base, di un altro capitale di pari importo pagabile agli orfani alla morte del coniuge superstite qualora essa avvenga prima della scadenza del contratto.

Tale assicurazione complementare è subordinata alle seguenti condizioni:

1) la durata del contratto non superi i 25 anni;

2) l'età di un coniuge non superi quella dell'altro di più di 5 anni;

3) la somma delle età raggiunte dai coniugi alla scadenza del contratto non superi i 120 anni.

Roma, addì 12 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4129)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1947.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce l'Ente autonomo per la « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, e ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1947, con il quale il prof. Roberto Bracco è stato nominato commissario per la gestione straordinaria del predetto Ente con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione;

Vista la deliberazione n. 54 in data 26 giugno 1947 del commissario dell'Ente autonomo per la quale, ai sensi dell'art. 2 del predetto statuto, viene proposta la nomina del dott. Mario Gamucci a segretario generale dell'Ente;

Considerato che è allo studio presso il Ministero dell'industria e commercio la riforma della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, sostituendo al Comitato permanente istituito da quella legge altri organi consultivi;

Considerata la necessità urgente di non dilazionare ulteriormente la nomina del segretario generale dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale di Firenze, onde dare stabile assetto ai suoi uffici;

Decreta:

Il dott. Mario Gamucci è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze.

Roma, addì 22 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4130)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta « Romano Domenico », con sede in Nola, ad allestire un impianto per la produzione di conserva di pomodoro e di pomodori pelati.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta « Romano Domenico », con sede in Nola, con la quale ha reso noto che intende allestire, in Nola, un nuovo impianto per la produzione di conserva di pomodoro e di pomodori pelati;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Romano Domenico », con sede in Nola, è vietato allestire, in detta località, un impianto per la produzione di conserva di pomodoro e di pomodori pelati.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4227)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta « F.A.S.A. » Fecolificio Avezzanese Società per Azioni, con sede in Roma, ad allestire, in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola di patate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla Società « F. A. S.A. », con sede in Roma, con la quale ha reso noto che intende allestire, in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola di patate;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « F.A.S.A. » - Fecolificio Avezzanese Società per Azioni - con sede in Roma, è vietato allestire, in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola di patate.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4228)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta dott. ing. Leopoldo Biasi, con sede in Verona, ad allestire un nuovo impianto siderurgico per la produzione di lamierati di ferro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta dott. ing. Leodoldo Biasi, con sede in Verona, con la quale ha reso noto che intende allestire, in detta località, un nuovo impianto siderurgico per la produzione di lamierati di ferro;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta dott. ing. Leopoldo Biasi, con sede in Verona, è vietato allestire, in detta località, un nuovo impianto siderurgico per la produzione di lamierati di ferro.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4229)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta « Benzi Angelo fu Patrizio », con sede in Castiglione (Ravenna), ad allestire un impianto per la produzione di mattonelle di carbone.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta « Benzi Angelo fu Patrizio », con sede in Castiglione (Ravenna), per allestire, in Castiglione, un impianto per la produzione di mattonelle di carbone;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Benzi Angelo fu Patrizio », con sede in Castiglione (Ravenna), è vietato allestire in Castiglione, un impianto per la produzione di mattonelle di carbone.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4230)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta « Zanardi Maria Rosa », con sede in Mantova, ad ampliare l'impianto dolciario rilevato dalla ditta « La Ducale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « Zanardi Maria Rosa », con sede in Mantova, con le quali ha reso noto che intende attivare e ampliare l'impianto dolciario sito in Mantova, rilevato dalla ditta « La Ducale » dei fratelli Pinelli;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Zanardi Maria Rosa », con sede in Mantova, è vietato ampliare l'impianto dolciario, sito in detta località, rilevato dalla ditta « La Ducale » dei fratelli Pinelli.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4232)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
2865	13-6-1947	7607 Gab.	Bolzano	Bernardi Luigi fu Cristiano	10-10-1897 - Tubre	Bernhart	Peer Maria Elisabetta, moglie; Giuseppe, Martino, Ignazio, Antonio, Ida Maria, Luigi, Marianna, Elisabetta, Cristina, Adolfo, Rosa, Valpurga, Ghebardo Alfonso, Federico e Veronica, figli.
2866	12-6-1947	8034 Gab.	Id.	Della Serra Luigi	5-7-1884 - Valle Aurina	Notdufter	Kofler Barbara, moglie; Barbara, Ermanno, Luigi, Giuseppe, Maria, Candido, Antonio, Nicolò, Giovanni, Anna e Francesco, figli, nonchè la moglie di Ermanno: Taber Teresia.
2867	13-6-1947	8054 Gab.	Id.	De Mez Giovanni fu Giovanni	6-8-1889 - Innsbruck	Vonmetz	Anna Kiniger, moglie.
3128	30-6-1947	8115 Gab.	Id.	Dalmaso Rosa di Giuseppe	6-4-1907 - Sarentino	Hofer	Elisabetta, figlia
3129	28-6-1947	8590 Gab.	Id.	Vaccari Enrico	6-10-1897 - Lappago	Küher	Bachmann Elisabetta, moglie; Enrico, Anna, Adolfo, Marta, Sebastiano, Albino e Margherita, figli
3130	30-6-1947	8700 Gab.	Id.	Covoli Maddalena fu Giovanni	12-10-1900 - S. Leonardo in Passiria	Gufler	Luigia, Francesco e Vigilio, figli
3131	Id.	7841 Gab.	Id.	Dallavalle Giuseppe fu Floriano	3-4-1901 - Sarentino	Thaler	Gruber Notburga, moglie; Giuseppe, Anna, Gioacchino, Carlo, Cassiano, Alfonso, Francesco, Luigi e Martino, figli
3145	5-7-1947	8858 Gab.	Id.	Alnei Antonio fu Giovanni	28-7-1874 - Marebbe	Erlacher	Gasser Maria, moglie; Monica, Giovanni, Maria, Antonio, Maddalena, Notburga, Luigi e Angela, figli
3270	Id.	8908 Gab.	Id.	Mandarano Erica di Maria	14-10-1933 - Merano	Fiegl	—
3351	16-7-1947	9018 Gab.	Id.	Ceschi Rosa di Maria	29-4-1914 - Ultimo	Zöschg	Carlo, figlio
3906	28-6-1947	8321 Gab.	Id.	Girardi Rosa nata Ganthaler	16-1-1886 - Marlengo	Hofer	Massimiliano Ernesto, Felicita e Marianna coniugata Singer, figli
3907	15-7-1947	7767 Gab.	Id.	Ponti Gisella, minorenne, a richiesta della signora Schiener Notburga	—	Purer	—
3908	29-7-1947	9978 Gab.	Id.	Malzi Antonio	19-4-1904 - Castelrotto	Schmalzl	Rabanser Carolina, moglie; Francesco, figlio
3909	31-7-1947	9230 Gab.	Id.	Janesi Bianca	—	Janes	—
3910	Id.	10315 Gab.	Id.	Segate Giovanni di Giovanni	14-8-1908 - Fiera di Primiero	Segat	Celva Alma, moglie; Bruna e Giorgio, figli
3911	4-8-1947	9687 Gab.	Id.	Masi Luigi fu Sebastiano	6-9-1907 - Valle Aurina	Hofer	Bacher Caterina, moglie; Luigi, Engilberto, Adelaide, Valentino, Giuseppe, Roberto e Ermanno, figli
3912	8-8-1947	5330 Gab.	Id.	Colberti Cristiano di Luigi	25-12-1909 - Tesimo	Premer	Covi Gisella, moglie; Maria Luisa, Cristina e Margherita, figlie;
3913	Id.	7347 Gab.	Id.	Rainelli Giuseppe di Giuseppe	25-1-1894 - Castelrotto	Mahlknecht	Blum Teresa, moglie; Giuseppe e Marta, figli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Taranto è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 4 agosto 1947, n. 2144; importo L. 37.163.000.

(4211)

Autorizzazione al comune di Cagliari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Cagliari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale dell'8 agosto 1947, n. 2089; importo L. 40.800.000.

(4238)

Autorizzazione al comune di Campobasso a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Campobasso è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 6 agosto 1947, n. 1957; importo L. 8.584.000.

(4239)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Reggio Emilia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 21 luglio 1947, n. 2092; importo L. 44.824.000.

(4240)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 220, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Marcello Pistoiese (Pistoia), di un mutuo di L. 3.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4241)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 224, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina), di un mutuo di L. 5.155.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4253)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° ottobre 1947 - N. 179

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,40
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,15
Redimibile 3,50 % 1934	64,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,40
Id. 5 % 1936	81,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,575
Id. 5 % convertiti 1951	92,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cittadella, con sede in Cittadella (Padova).

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il provvedimento 5 luglio 1943, con il quale i signori nob. Costantino Alberti e dott. ing. Emilio Bonifazi sono stati rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cittadella (Padova);

Considerato che i predetti signori Alberti e Bonifazi sono scaduti di carica per compiuto termine;

Dispone:

I signori nobile Costantino Alberti e dott. ing. Emilio Bonifazi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cittadella, con sede in Cittadella (Padova), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1947

Il Vice direttore generale della Banca d'Italia
FORMENTINI

(4121)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a trecentottantotto posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B), riservato ai reduci.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 827, recante nuove norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 98, colla quale il Ministero di grazia e giustizia è stato autorizzato ad assumere gli idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante norme per il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 31 successivo, col quale fu indetto un concorso per esami a trecentoventi posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, riservando altri trecentoventi posti a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da bandire dopo il loro congedamento;

Visti i decreti Ministeriali 20 settembre 1941, 22 marzo 1942 e 20 giugno 1942, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 30 gennaio 1942, 13 aprile 1942 e 16 luglio 1942, coi quali furono assunti complessivamente numero centottantotto candidati dichiarati idonei nel concorso per centosettanta posti di volontario di cancelleria, indetto con decreto Ministeriale 5 aprile 1940, riservando altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per concorsi da bandire dopo il loro congedamento;

Visti i decreti Ministeriali 8 maggio 1944 e 18 novembre 1944, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 26 agosto 1944 e 16 febbraio 1945, coi quali furono assunti complessivamente duecentosessantasette candidati dichiarati idonei nel concorso per trecentoventi posti di volontario di cancelleria, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1941, riservando altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da bandire dopo il loro congedamento;

Considerato che dei settecentosettantacinque posti così accantonati, la metà (trecentottantasette posti) è stata messa a concorso col decreto Ministeriale 4 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo, lasciando l'altra metà (trecentottantotto posti) accantonata per un successivo concorso da indire nel termine previsto dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27; e ciò in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1940, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a trecentottantotto posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*), riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione. Sono ammessi a parteciparvi anche coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso per trecentoventi posti di volontario di cancelleria (16 settembre 1941) e l'espletamento delle prove scritte di esame dello stesso concorso (21-22 giugno 1942), si siano trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione a detto concorso o raggiungere la sede di esame, purchè comprovino di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data del concorso originario (25 agosto 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori del limite di età, possiedono alla data del presente bando.

Non possono partecipare al concorso le donne.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da lire 12, scritta e sottoscritta di loro pugno con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda ed i prescritti documenti dovranno essere presentati o dovranno pervenire nelle ore di ufficio alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, nel termine perentorio di sessantà giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare nel prescritto termine di sessanta giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno trenta giorni dalla scadenza di detto termine: ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda ed i documenti al Ministero.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del regio decreto 25 agosto 1942, n. 1101;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zona non compresa nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificto medico per gli invalidi di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre il candidato a visita medica fiscale;

6) fotografia formato tessera, autenticata su carta legale dal sindaco o da un notaio, a meno che il candidato dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) diploma, in originale o in copia notarile, di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati per coloro che appartengono alle provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex impero austro-ungarico;

9) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla elevazione del limite di età.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 30 alla data del presente bando.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

g) per gli ex combattenti decorati al valor militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportate condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Infine, i limiti di età di cui ai precedenti comma sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *i*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Parimenti si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio e sempre che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Solamente i candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di buona condotta, certificato medico, del casellario giudiziale.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

I decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o di promozioni per merito di guerra devono essere prodotti in originale od in copia autentica notarile.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido di guerra ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

I partigiani combattenti, ed i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica di cui al precedente comma, fino a quando il riconoscimento stesso non sia avvenuto.

Gli impiegati civili di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni stesse, i quali intendano avvalersi del beneficio della esecuzione del limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la indicazione della data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma, dal segretario della Procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del Distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 6) dell'art. 3.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 3, il certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, infine, che rivestono la qualifica di aiutante di cancelleria o segreteria giudiziarie di ruolo o di avventizio di 3ª categoria delle cancellerie, potranno limitarsi a produrre il titolo di studio, insieme ad un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze prestano servizio, dal quale risulti che essi prestano lodevole servizio; mentre quelli che rivestono la qualifica di avventizio di 2ª categoria delle cancellerie, potranno esibire soltanto quest'ultimo certificato.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, che deve sussistere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

E' data tuttavia ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

I documenti debbono essere presentati entro il termine fissato dall'art. 2.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore breve termine perentorio, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, ed i candidati dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, nonchè gli estremi del concorso per cui fu prodotto.

Non possono partecipare al concorso coloro che avendo già preso parte a due precedenti concorsi per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguito la idoneità. Parimenti non saranno ammessi al concorso coloro nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte od una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto o in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Nè, infine, possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano partecipato già, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario per trecentoventi posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziaria od a quello successivo riservato per trecentottantasette posti nello stesso ruolo, e ciò a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie, e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi ed in due distinti giorni che verranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma, ed avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Coloro che nel concorso per trecentoventi posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1941, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno sostenere la prova orale nel presente concorso. A tal fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati nelle prove scritte del precedente concorso e dal voto riportato nella prova orale del presente concorso.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni, con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare, e da uno a cinque voti per la prova facoltativa di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie.

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative, debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorio, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e dalla data dell'assunzione dell'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale nel grado 11° gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso per trecentoventi posti di volontario di cancelleria, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1941, nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà — ai soli effetti giuridici — dal 7 luglio 1943. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominativi per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 12.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 9, ed ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista, di cui alla legge 25 giugno 1940,

n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e gli aiutanti, in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata successivamente.

L'esame s'intende superato se il candidato consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 14 aprile 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947

(4262)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a ottantuno posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo C), riservato ai reduci.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, relativo alla istituzione del ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 28 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 827, recante nuove norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 98, colla quale il Ministro per la grazia e giustizia è stato autorizzato ad assumere gli idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante norme per il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente la ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 10 successivo, col quale fu indetto un concorso per esami a ventisette posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie, riservando altri ventisette posti a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da bandire dopo il loro congedamento;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, col quale i posti messi a concorso col decreto Ministeriale 1° febbraio 1942 venivano ridotti a venti, rimanendo così riservati venti posti a favore dei chiamati alle armi;

Visti i decreti Ministeriali 21 marzo 1942 e 1° giugno 1942, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 13 aprile 1942 e 4 luglio 1942, coi quali furono assunti complessivamente sessantuno candidati dichiarati idonei nel concorso per diciotto posti di volontario aiutante di cancelleria, indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1939, riservando altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da bandire dopo il loro congedamento;

Considerato che in totale risultano accantonati ottantuno posti, i quali debbono essere messi a concorso nel termine previsto dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ottantuno posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo C), riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Non possono partecipare al concorso le donne.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da L. 12, scritta e sottoscritta di loro pugno con la esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda ed i prescritti documenti dovranno essere presentati o dovranno pervenire alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, nelle ore di ufficio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare nel prescritto termine di sessanta giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine: ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda ed i documenti al Ministero.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio della prova scritta di esame.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zona non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certicato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

6) fotografia formato tessera, autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il candidato dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) diploma, in originale o in copia notarile, di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex impero austro ungarico;

9) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla elevazione del limite di età.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 30 alla data del presente bando.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per gli ex combattenti;

b) per i partigiani combattienti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

c) per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

d) per gli ex combattenti decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportate condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Infine, i limiti di età di cui ai precedenti comma sono elevati:

f) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *g*) si cumula con quella di cui alla lettera *f*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Parimenti si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio e sempre che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Solamente i candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di buona condotta, certificato medico, del casellario giudiziale.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi dalla competente autorità militare.

I decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o di promozioni per merito di guerra, devono essere prodotti in originale od in copia autentica notarile.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido di guerra ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione del certificato mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ed i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27. L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica di cui al precedente comma, fino a quando il riconoscimento stesso non sia avvenuto.

Gli impiegati civili di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali intendano avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la indicazione della data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della Procura presso il tribunale di Roma e dai notai del Distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 6) dell'art. 3.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 3, il certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, infine, che rivestano la qualifica di avventizio nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, potranno limitarsi a

produrre un certificato, rilasciato, su carta da bollo, dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze prestano servizio, dal quale risulti che essi prestano lodevole servizio, integrato con gli estremi del decreto di nomina.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del bando del concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

E' data tuttavia ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

I documenti debbono essere presentati entro il termine fissato dall'art. 2.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore breve termine perentorio, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, ed i candidati dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, nonchè gli estremi del concorso per cui è stato prodotto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguito la idoneità.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 9.

L'esame consterà di una prova scritta ed una orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma od in altre sedi e nel giorno che verrà fissato con successivo decreto, e consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche un saggio di buona calligrafia.

L'esame orale consiste in una prova complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di statistica, con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, peraltro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nel giorno ed ora che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di trenta cinquantesimi.

Art. 10.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari aiutanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 13° gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Roma, addì 14 aprile 1947

Il Ministro: Gullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1947

(4263)

PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta di Zoppola (Udine)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23291/III-San. in data 14 maggio 1947, regolarmente pubblicato a sensi di legge, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1941;

Veduto il decreto di pari numero e data, col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Veduta la dichiarazione in data 12 luglio 1947, della sig.ra Piccoli Stella, nominata ostetrica condotta del comune di Pavia di Udine, colla quale comunica di rinunciare al posto;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che la sig.ra Querin Guglielma è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la sig.ra Piccoli Isella che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Zoppola;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Querin Guglielma da Zoppola, domiciliata a Fiume Veneto, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Zoppola.

Il sindaco di Zoppola è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 16 settembre 1947

Il Prefetto

(4139)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.